

REP. n. 250/2017

DECRETO DI ESPROPRIO

D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

n. 1/2017 del 09/05/2017

LA DIRIGENTE

Premesso:

- che l'art. 52 sexies del DPR n. 327 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni) attribuisce la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo relativo alle infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali alla Regione competente o al soggetto da essa delegato;
- che lo stesso articolo, al comma 2, specifica che le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di dette infrastrutture sono esercitate dal Comune territorialmente competente;
- che la Regione Marche, con decreto del Dirigente della P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazione Energetiche Gas ed Idrocarburi n. 5/EFR del 22/02/2016:
 - ha approvato il progetto definitivo dell'opera "Metanodotto allacciamento ENI S.p.A. Div. R. & M. DN100 (4") A.d.S. Piceno Est – Campofilone" nel Comune di Campofilone;
 - ha dichiarato la conformità agli strumenti urbanistici vigenti dell'opera in oggetto;
 - ha autorizzato la società SNAM Rete Gas Spa, con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara n.7 – CF e P. IVA 10238291008 ed uffici a Bologna Via Marco Emilio Lepido, 203/15 – alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, subordinandone la validità al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate al punto 4 dello stesso decreto;
 - ha disposto che la Società Snam Rete Gas S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Marche – PF Rete elettrica regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas e Idrocarburi al fine di accertare il recepimento delle prescrizioni contenute al punto 4 del decreto;
 - ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera in oggetto;
 - ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, riconoscendone altresì l'indifferibilità e l'urgenza;

Preso Atto:

- che la Regione Marche, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del citato DPR n. 327//2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 122612 del 24/02/2016, ha regolarmente comunicato ai proprietari degli immobili il predetto provvedimento di approvazione del progetto mediante raccomandata A.R.;
- che nei successivi trenta giorni non sono pervenute presso la Regione Marche osservazioni scritte da parte delle Ditte proprietarie delle aree da asservire;

- che, con nota acquisita in data 02/05/2016, prot. n. 2164, la Società SNAM Rete Gas SpA, stante la presenza di motivi di urgenza, ha chiesto al Comune di Campofilone l'emissione del decreto di imposizione della servitù e di occupazione temporanea delle aree di proprietà privata, indicate nel piano particellare di esproprio allegato al progetto dell'opera, necessarie per la realizzazione del metanodotto, con le modalità contenute negli artt 22, 23 e 52 octies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- che, con nota prot. n. 346 del 24/01/2017 (ns. prot. 1904 del 25/01/2017), il Comune di Campofilone ha formulato alla Provincia di Fermo la richiesta di potersi avvalere della collaborazione dell'Ufficio per le Espropriazioni per l'esecuzione degli atti così come richiesti dalla Società SNAM Rete Gas SpA;
- che la Provincia di Fermo, con nota prot. n. 3740 del 21/02/2017, ha accolto con favore la richiesta di supporto e collaborazione avanzata dal Comune di Campofilone;
- che, con deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 03/03/2017, il Comune di Campofilone ha conferito alla Provincia di Fermo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., la delega ad esercitare le potestà ablativie necessarie e finalizzate alla realizzazione dell'opera di cui sopra;
- che, con decreto presidenziale n. 53 dell'11.04.2017, la Provincia di Fermo ha accettato, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., la delega conferita dal Comune di Campofilone ad esercitare le potestà espropriative necessarie alla realizzazione del "Metanodotto, allacciamento ENI S.p.A. Div. R&M DN100 (4") A.d.S. Piceno Est – Campofilone";
- che, con nota prot. n. 7600 del 14/04/2017, il decreto presidenziale n. 53/2017 è stato trasmesso alla Società SNAM, al Comune di Campofilone ed alla Regione Marche;

Considerato:

- che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento possono compiersi con l'esecuzione del provvedimento definitivo nel termine di cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del progetto di cui al suddetto decreto della Regione Marche n. 5/EFR del 22/02/2016;
- che l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza in ottemperanza a quanto stabilito dal citato decreto della Regione Marche n.5/EFR del 22/02/2016, per dare accesso al sistema gas ad un nuovo impianto di distribuzione di metano per autotrasporti, tipologia di impianto avente carattere di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 28/2011;
- che, ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza in relazione, anche alla particolare natura della presente opera afferente servizi a rete di interesse pubblico in materia di energia, tale da non consentire l'applicazione dell'art. 20, il decreto definitivo di asservimento ed occupazione temporanea può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione delle rispettive indennità provvisorie senza particolari indagini o formalità;
- che, ai sensi dell'art. 52 octies del DPR n. 327/2001, e ss.mm.ii., il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed indica l'ammontare della relativa indennità provvisoria;
- che l'asservimento de quo è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 327/2001 e riguarda sia l'occupazione temporanea che l'asservimento;

Visto il Piano particellare delle aree da asservire, occupare permanente ed occupare temporaneamente per 12 mesi occorrenti per i lavori di cui sopra, trasmesso dalla stessa SNAM Rete Gas SpA, indicante anche le indennità a favore delle ditte interessate;

Visto il T.U.EE.LL. D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 22, 23 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione G.M. n. 23 del 03/03/2017 del Comune di Campofilone;

Visto il decreto del presidente della Provincia di Fermo n. 53 dell'11.04/2017;

DECRETA

1) ai sensi dell'art. 22 DPR 327/2001 e ss.mm.ii., è **disposta** a favore di **SNAM Rete Gas SpA**, con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara n. 7 e con uffici a Bologna – Via Marco Emilio Lepido 203/15 – CF e P. IVA 10238291008, l'asservimento da metanodotto, servitù di passaggio ed occupazione temporanea degli immobili sotto indicati, per l'esecuzione dell'opera "Metanodotto allacciamento ENI S.p.A. Div. R.&M. DN100 (4") A.d.S. Piceno Est – Campofilone" in Comune di Campofilone:

a) **CIARROCCHI GABRIELLA**, nata a Campofilone il 05/09/1940 e residente a San Benedetto del Tr.(AP) in Via Luigi Ferri, 88- C.F.: CRRGRL40P45B534G, propr. per ½; **MANCINI ALESSANDRO** nato ad Ascoli Piceno il 13/05/1931 ed ivi residente in Viale Treviri, 161 – C.F.: MNCLSN31E13A462N, proprietario per 3/18; **MANCINI CLARA** nata ad Ascoli Piceno il 05/09/1961 ed ivi residente in Via L. Manara, 5 – C.F.: MNCCLR61P45A462L, proprietario per 2/18; **MANCINI MARIA RITA** nata in Ascoli Piceno il 21/03/1969 ed ivi residente in Viale Treviri, 161 – C.F.: MNCMRT69C61A462A, proprietario per 2/18; **MANCINI PIERLUIGI** nato in Ascoli Piceno il 07/09/1963 ed ivi residente in Via L. Manara, 5 – C.F.: MNCPLG63P07A462P, proprietario per 2/18.

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 8**, particella **33/parte**

Mq. 6523, di cui mq. 771 di superficie per servitù di passaggio e realizzazione impianti fuori terra e **mq. 5752** da asservire con indennità pari ad **€5.150,00**;

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 8**, particella **33/parte**

mq. 3706 di superficie da occupare per mesi 12 con indennità pari a **€1.200,00**
per un'indennità complessiva offerta a corpo pari ad €6.350,00.

b) **CIARROCCHI PAOLA**, nata a Campofilone il 13/02/1947 ed ivi residente in C.da Marina, 22 – C.F.: CRRPLA47B53B534Z, proprietaria

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 6**, particella **136/parte** da asservire per mq. 1188, e particella **161/parte** da asservire per mq. 1788

Indennità di asservimento € 2.000,00

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 6**, particella **136/parte** da occupare per mq. 704 e particella **161/parte** da occupare per mq. 758, entrambe per il periodo di mesi 12.

Indennità di occupazione per 12 mesi €500,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad €2.500,00.

c) **CIARROCCHI MARIA ENRICA**, nata a Pedaso il 31/01/1931 ed ivi residente in Via De Gasperi, 20 – C.F.: CRRMNR31A71G403N, proprietaria.

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 6**, particella **638 (ex 126)/parte** da asservire per mq. 3653; **particella 640 (ex 128)/parte** da asservire per mq. 2960; **particella 606/parte** da asservire per mq. 4

Indennità di asservimento €2.300,00

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 6**, particella **638(ex 126)/parte**, da occupare per mq. 1619; **particella 640 (ex 128)/parte** da occupare per mq. 1368, entrambe per il periodo di mesi 12.

Indennità di occupazione per 12 mesi €1.000,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad €3.300,00

d) **CIARROCCHI ALTEO**, nato a Campofilone l'11/07/1962 ed ivi residente in C.da Marina, 22 – C.F.: CRRLLTA62L11B534Z, proprietario per 1/4; **CIARROCCHI TIBERIO**, nato a Campofilone il 01/08/1965

ed ivi residente in C.da Marina, 26 – C.F.: CRRTBR65M01B534A, proprietario per 1/4; **FARES EMILIA**, nata a Moresco il 12/11/1939 e residente a Campofilone in C.da Marina, 26 – C.F.: FRSMLE39S52F722Z, proprietaria per 2/4;

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 6**, particella 373/parte da asservire per mq. 148 ed area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9**, particella 152/parte da asservire per mq. 243; particella 513/parte da asservire per mq. 48 e particella 511/parte da asservire per mq. 315.

Indennità di asservimento €2.000,00

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 6**, particella 373/parte da occupare per mq. 297 ed area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9**, particella 152/parte da occupare per mq. 487; particella 513/parte da occupare per mq. 95 e particella 511/parte da occupare per mq. 640.

Indennità di occupazione per 12 mesi €500,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad €2.500,00.

- e) **DI GIACINTO PATRIZIA**, nata ad Ascoli Piceno il 09/03/1965 e residente a Campofilone (FM) in C.da Marina, 25 – C.F.: DGCPZ65C49A462G, proprietaria per 15/36; **MALAVOLTA GIULIANO** nato a Campofilone il 13/02/1962 ed ivi residente in C.da Marina, 25 – C.F.: MLVGLN62B13B534J, proprietario per 21/36.

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 96/parte** da asservire per mq. 227; **particella 322/parte** da asservire per mq. 155.

Indennità di asservimento €1.000,00

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 96/parte** da occupare per mq. 438; **particella 322/parte** da occupare per mq. 310.

Indennità di occupazione per 12 mesi €250,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad €1.250,00.

- f) **DI GIACINTO PATRIZIA**, nata ad Ascoli Piceno il 09/03/1965 e residente a Campofilone (FM) in C.da Marina, 25 – C.F.: DGCPZ65C49A462G, proprietaria.

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 554/parte** da asservire per mq. 471

Indennità di asservimento €1.400,00

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 554/parte** da occupare per mq. 954

Indennità di occupazione per 12 mesi €300,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad €1.700,00.

- g) **CINTIO DINO**, nato ad Altidona l'11/03/1931 e residente a Campofilone (FM), in C.da Marina, 39 – C.F.: CNTDNI31C11A2330, proprietario per 1/2; **MARONI VIOLANTE** nata a Campofilone il 31/10/1936 ed ivi residente in C.da Marina, 28 – C.F.: MRNVNT36R71B534N, proprietaria per 1/2.

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 29/parte** da asservire per mq. 1127; **particella 337/parte** da asservire per mq. 42;

Indennità di asservimento €1.100,00

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 29/parte** da occupare per mq. 833; **particella 337/parte** da occupare per mq. 3.

Indennità di occupazione per 12 mesi €250,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad €1.350,00

- h) **LUCIANI DOMENICO**, nato a Cupra Marittima (AP) il 23/01/1952 e residente a Campofilone (FM), in C.da Molino – C.F.: LCNDNC52A23D210I, proprietario.

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 471/parte** da asservire per mq. 72; **particella 634/parte** da asservire per mq. 176.

Indennità di asservimento €800,00

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 471/parte** da occupare per mq. 145; **particella 634/parte**, da occupare per mq. 497.

Indennità di occupazione per 12 mesi €200,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad €1.000,00.

- i) **LUCIANI GENTILINA**, nata a Cupra Marittima (AP) il 05/03/1954 e residente a Campofilone (FM), in C.da Molino, 36 – C.F.: LCNGTL54C45D210C, proprietaria di 1/2; **LUCIANI GIANCARLO**, nato a San Benedetto del Tronto (AP), il 05/01/1970 e residente a Dalmine (BG) in Via Doria, 16, C.F.: LCNGCR70A05H769G, proprietario per 1/2 .

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 336/parte** da asservire per mq. 1230

Indennità di asservimento €1.400,00

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 336/parte** da occupare per mq. 992

Indennità di occupazione per 12 mesi €300,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad €1.700,00

- l) **BERDINI VINCENZO**, nato ad Altidona il 13/12/1950 e residente a Pedaso (FM) in Via N. Sauro, 19 – C.F.: BRDVCN50T13A233J, proprietario di 1/2; **MARCHETTI TOMMASO**, nato a Pedaso il 18/03/1954 ed ivi residente in Via Roma, 80 – C.F.: MRCTMS54C18G403D, proprietario di 1/2.

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 38/parte** da asservire per mq. 4871.

Indennità di asservimento € 3.200,00

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 38/parte** da occupare per mq. 2352

Indennità di occupazione per 12 mesi €700,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad € 3.900,00

- m) **MECOZZI ANTONIO**, nato a Campofilone il 05/02/1940 ed ivi residente in C.da Marina, 47 – C.F.: MCZNTN40B05B534B, proprietario.

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 477/parte** da asservire per mq.340; **particella 479/parte** da asservire per mq. 2424.

Indennità di asservimento €2.200,00

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 477/parte** da occupare per mq.340; **particella 479/parte** da occupare per mq. 1751.

Indennità di occupazione per 12 mesi €650,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad €2.850,00

- n) **MECOZZI EMANUELE**, nato a Porto San Giorgio (FM) il 23/04/1971 e residente a Campofilone (FM) in C.da Marina, 38 – C.F.: MCZMNL71D23G920U, proprietario per 1/2; **MECOZZI GIORGIO**, nato a Porto San Giorgio (FM) il 02/02/1973 e residente a Campofilone (FM) in C.da Marina, 41, C.F.: MCZGRG73B02G920O, proprietario per 1/2 .

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 487/parte** da asservire per mq. 11.

Indennità di asservimento €100,00.

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 487/parte** da occupare per mq. 19.

Indennità di occupazione per 12 mesi €50,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad €150,00.

- o) **MECOZZI ANTONIO**, nato a Campofilone il 05/02/1940 ed ivi residente in C.da Marina, 47 – C.F.: MCZNTN40B05B534B, proprietario per 1/2; **MECOZZI PATRIZIO**, nato a Campofilone (FM) il 26/11/1937 ed ivi residente in C.da Marina, 47 – C.F.: MCZPRZ37S26B534E, proprietario per 1/2.

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 486/parte** da asservire per mq. 49

Indennità di asservimento €50,00

Area distinta al N.C.T. del Comune di Campofilone, al **Foglio 9, particella 486/parte** da occupare per mq. 112, **particella 480/parte** da occupare per mq. 21.

Indennità di occupazione per 12 mesi €200,00

Indennità complessiva offerta a corpo pari ad €250,00.

- 2) di stabilire che l'estensione e le modalità di esercizio della imponente servitù sono le seguenti:

- a) la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie, ivi compresi sfiati e paletti segnalatori, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. che avrà pertanto la facoltà di rimuoverle;
- b) la Snam Rete Gas S.p.A., e chi per essa, potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, sostituzioni e recuperi. Si costituisce servitù di passaggio sulla carraia da realizzare posta sul mappale 33 Fg. 8 del Comune di Campofilone;
- c) E' vietato realizzare nuove opere di qualsiasi genere come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore a 13,50 m. dall'asse della tubazione non protetta (distanza inferiore a 3,50 m. dalla tubazione protetta) e dall'impianto in progetto sul mapp. 33 Fg. 8 Com. Campofilone; la fascia asservita dovrà essere mantenuta a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- d) E' vietato compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l'impianto, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda, tributi e gli altri oneri gravanti sulla striscia asservita restano a carico dei proprietari;
- e) Gli eventuali danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta, a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;

- 3) di autorizzare la SNAM Rete Gas S.p.A. a procedere all'occupazione degli immobili come descritti all'art. 1 ed identificati nel predetto piano particellare grafico e descrittivo – allegato al provvedimento regionale n. 5/EFR del 22/02/2016, riportante dati catastali, indicazione delle superfici di asservimento ed occupazioni necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto per un periodo di mesi 12 decorrente dalla data di presa in possesso;

- 4) di stabilire che, ai sensi dell'art. n. 24 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., il presente decreto di asservimento, occupazione temporanea e servitù di passaggio sulla particella n. 33 del Foglio 8, venga eseguito, per iniziativa del beneficiario dell'asservimento, mediante immissione in possesso entro due anni dalla sua emissione. All'atto dell'immissione in possesso degli immobili, i tecnici della SNAM Rete Gas S.p.A., accompagnati da personale ausiliario, provvederanno in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'asservimento, a redigere il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del bene. L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) D.P.R., nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese del soggetto beneficiario dell'asservimento, almeno sette giorni prima ai proprietari dei fondi e potrà avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto;

- 5) di prendere atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento, servitù di passaggio delle aree di cui all'art. 1, determinata in base al valore di aree agricole ai sensi dell'art. 36 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., è individuata nel citato piano particellare grafico e descrittivo depositato presso questa Amministrazione. Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione insistenti sui fondi occupati, rimossi per l'esecuzione dei lavori e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, ai sensi degli artt. 32 e 38 del DPR n. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla presa di possesso, dovranno comunicare all'Autorità Espropriante Provincia di Fermo e per conoscenza al soggetto beneficiario SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 San Donato Milanese (Milano) e uffici a Bologna, Via Marco Emilio Lepido, 203/15, con dichiarazione irrevocabile, se condividono ed accettano la determinazione dell'indennità, con avvertenza che in caso di silenzio la stessa si intende rifiutata e le relative somme dovranno essere depositate presso la Cassa Deposito e Prestiti a cura del soggetto beneficiario del presente procedimento ablativo. Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., il proprietario che non condivide la predetta indennità provvisoria può designare un tecnico di propria fiducia affinché, unitamente ad un tecnico nominato da questa Autorità Espropriante ed eventualmente un terzo indicato dal competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, definiscano l'indennità definitiva. Qualora gli aventi diritto non intendano avvalersi di un tecnico di loro fiducia l'Autorità Espropriante chiederà la determinazione della predetta indennità definitiva alla competente Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., e la comunicherà agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ricevimento, con conseguente deposito della somma alla Cassa DD.PP.; del deposito verrà data notizia con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
- 6) di prendere atto che l'indennità relativa all'occupazione temporanea delle aree durante l'esecuzione dei lavori, come riportata nel predetto piano particellare grafico e descrittivo, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di mesi 12, ed è pari ad un dodicesimo annuo di quanto dovuto per l'esproprio dell'area;
- 7) di disporre che il presente decreto venga notificato ai proprietari a cura e spese del soggetto beneficiario, nelle forme degli atti processuali civili, almeno sette giorni prima della sua esecuzione;
- 8) di disporre che il presente decreto venga registrato, trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese del beneficiario Snam Rete Gas S.p.A.;
- 9) di dare atto che tutte le indennità da corrispondere, le spese per l'istruttoria della pratica, per i sopralluoghi, per le pubblicazioni, per le notifiche, per la redazione degli stati di consistenza, per le determinazioni delle indennità, per la registrazione, trascrizione dei titoli ablativi, e ogni altra spesa, nessuna esclusa, saranno a totale carico del soggetto beneficiario;
- 10) di dare atto che copia del presente atto sarà pubblicata sul BUR della Regione Marche e all'Albo Pretorio del Comune di Campofilone e della Provincia di Fermo;
- 11) Contro la determinazione della Commissione Provinciale Espropri è proponibile opposizione, con atto di citazione, innanzi alla Corte di Appello di Ancona, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di stima definitiva, a pena di decadenza;
- 12) Contro il presente decreto è proponibile ricorso presso il TAR delle Marche entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla sua notifica, ai sensi dell'art. 53, comma 1, DPR 327/2001.

Fermo, li 09 maggio 2017

LA DIRIGENTE
Dott. Lucia Marinangeli

LM/rm

Ufficio per le espropriazioni

Responsabile Dirigente espropri: Dott. Lucia Marinangeli

Responsabile amministrativo : Sig.ra Rosa Minollini

Responsabile Tecnico:

Tel 0734232295 – Fax 0734232288

e-mail: rosa.minollini@provincia.fm.it

PEC: provincia.fermo@emarche.it